

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1253)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1965 (V. Stampato n. 2099)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1965*

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni stesse si applicano, altresì, al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.